

N. 2261

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate

ONOREVOLI SENATORI. - I notevoli disagi conseguenti all'attuazione della recente riforma delle commissioni tributarie, disposta con decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono noti a tutti; la paralisi della macchina giudiziaria, con aumento delle pratiche inevase e quindi con danno notevole sia per l'amministrazione che non riesce ad introitare il dovuto sia per il contribuente che aspira a veder definiti gli accertamenti tributari, va via via aumentando secondo una progressione geometrica.

Il disegno di legge in oggetto non intende certo mettere mano alla riforma della giustizia tributaria ma solo ovviare ad uno dei tanti difetti riscontrati con l'esperienza di questi mesi; la regionalizzazione della giurisdizione di secondo grado, se da un lato ha semplificato i procedimenti, dall'altra ha ancora di più allontanato dai cittadini e dagli operatori giuridici gli uffici di giustizia tributaria.

La presenza di capoluoghi regionali estremamente decentrati ha reso insopportabile per tutti, contribuenti, operatori ad ogni livello, giudici e difensori, adire le commissioni di secondo grado, con notevoli aumenti di spese sia per l'apparato giudiziario sia per il cittadino, gravato dai maggiori oneri sopportati da chi ne assume la difesa.

Appare perciò opportuno quanto meno prevedere che, laddove sia disposta l'istituzione di sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali, istituzione già compiutamente regolata dalla legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia debba istituire sezioni regionali decentrate della commissione regionale tributaria; la disciplina prevista nel campo per i TAR garantisce la presenza di tutti i requisiti necessari per giustificare la creazione di una sezione decentrata della commissione regionale e semplifica notevolmente la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, sono istituite presso le sedi di sezioni distaccate dei Tribunali amministrativi regionali, commissioni regionali tributarie decentrate che costituiscono mera articolazione interna delle commissioni regionali, non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali; i criteri e le modalità di funzionamento sono determinati con decreto del presidente della commissione regionale tributaria».

